# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4330

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARPA BONAZZA BUORA, AMATO, CUCCU, de GHISLANZONI CARDOLI, DELL'UTRI, MISURACA, PIVA, SCALTRITTI, MARRAS**

Interventi urgenti per il settore agricolo

*Presentata il 12 novembre 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Agli articoli 1, 2 e 3 della presente proposta di legge si dettano norme relative all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di fondamentale importanza per adempiere ad obblighi comunitari, quali il pagamento della pregressa multa sulle quote latte e la necessità di certificazione dei conti degli organismi pagatori (AIMA ed Ente nazionale risi), nonché per sbloccare i fondi industriali del capitolo 311 provenienti dal bilancio 1996 nello stesso capitolo necessari per il funzionamento dell'Azienda e per importanti erogazioni al mondo agricolo.

All'articolo 4 si dispone la restituzione immediata delle somme trattenute agli allevatori dai primi acquirenti o dal Ministero del tesoro, nei casi di versamenti già effettuati, relativi ai superprelievi di produzione lattiera negli anni 1995-1996 e 1996-1997. Tali somme, a cui devono essere aggiunti gli interessi legali maturati, devono essere restituite in quanto non vi è certezza né della produzione lattiera nazionale, e quindi se vi è stato o meno superamento della quota assegnata dalla Unione europea, né di chi effettivamente, date le conclusioni della commissione di indagine governativa, sia la responsabilità dell'eventuale superamento.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. All'articolo 10, primo comma, lettera *a)*, della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: « disponibilità finanziarie » si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'AIMA, e l'Unione europea.

ART. 3.

1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti

annuali degli organismi pagatori riconosciuti (AIMA ed Ente nazionale risi) questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio l995, con riferimento alle spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), a società abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, né direttamente né indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

ART. 4.

1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, totalmente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere totalmente liberate.

2. Alla restituzione di cui al comma 1 provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l'AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabilità speciale del Tesoro intestata « Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca ». Al relativo onere l'AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi di cui al comma 1 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1997-1998 ovvero, in caso di insufficienza sulle consegne, relative al periodo 1998-1999, a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della effettuazione della compensazione nazionale, salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora

non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria.

4. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell'AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, dal trattenere a titolo di anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall'AIMA il 29 gennaio 1997, imputabili a quantitativi afferenti contratti di trasferimento, anche temporaneo, della titolarità della quota già autorizzata, ai sensi delle disposizioni vigenti, dalle amministrazioni regionali. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare anche su tali quantità dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale, ove questo risulti comunque dovuto a seguito dei controlli di competenza dell'AIMA sulla validità degli atti.

5. Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 1997, che le vendite di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, abbiano effetto anche nel periodo medesimo. Le parti, con le medesime modalità, possono altresì concordare che i contratti di affitto di quote relative all'intero periodo 1998-1999 possano avere validità anche nel periodo in corso. In tal caso e nel caso delle vendite la regione o provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota affittata o ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 gennaio 1998. L'atto acquista efficacia soltanto a seguito della indicata verifica.